

Relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP)

L'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), ha stabilito che ciascuna amministrazione, entro il 30 settembre 2017, effettuasse con provvedimento motivato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP.

Operata tale razionalizzazione straordinaria le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo ai sensi dell'art. 20 del citato testo unico di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di assetto per la loro razionalizzazione

La Provincia di Varese, nel rispetto delle citate disposizioni, in particolare, ha provveduto, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 14 novembre 2016, ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

Negli anni successivi è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2006 e s.m.i. con le seguenti deliberazioni di Consiglio Provinciale:

- n. 44 del 25.09.2017 - ricognizione alla data del 23 settembre 2016
- n. 68 del 18.12.2018 - ricognizione alla data del 31 dicembre 2017
- n. 47 del 16.12.2019 - ricognizione alla data del 31 dicembre 2018
- n. 59 del 21.12.2020 - ricognizione alla data del 31 dicembre 2019
- n. 43 del 14.12.2021 – ricognizione alla data del 31 dicembre 2020
- n. 64 del 28.12.2022 – ricognizione alla data del 31 dicembre 2021
- n. 79 del 18.12.2023 – ricognizione alla data del 31 dicembre 2022
- n. 65 del 18.12.2024 – ricognizione alla data del 31 dicembre 2023

Con questi provvedimenti sono state confermate le previsioni di cui alla ricognizione straordinaria effettuata nel 2016 e sono state messe in atto tutte le procedure necessarie all'attuazione del piano di razionalizzazione.

Al fine di poter mantenere la partecipazione, una volta rilevata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, è necessario operare una specifica valutazione in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria di ciascuna partecipazione che si prevede di mantenere.

Il principio generale al quale le pubbliche amministrazioni devono tendere ai fini di effettuare la loro revisione e la conseguente applicazione delle misure più idonee, è quello di cui all'art. 4 il quale prevede che "non possano essere detenute partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Qualora ricorra la condizione sopra indicata, possono comunque essere mantenute solo le partecipazioni in società che svolgano le attività elencate all'art. 4, c. 2, del Testo Unico" ovvero:

- a) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche (art. 4 comma 3), anche in deroga al principio generale di cui al paragrafo precedente, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni stesse, anche tramite il conferimento di beni immobili in tali società.

Infine, è da verificare l'opportunità di mantenere le partecipazioni in quelle società che, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, Testo Unico:

- a) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) abbiano conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019);
- d) abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti purché si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale;
- e) necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessitano di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4.

Al fine di poter mantenere la partecipazione, una volta rilevata la sussistenza dei suesposti requisiti, è necessario operare una specifica valutazione in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria di ciascuna partecipazione che si prevede di mantenere.

Dal 2016 ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto in sede di ricognizione straordinaria, sono stati portati a termine i procedimenti relativi alle alienazione/cessione delle quote delle seguenti Società:

- Centro Tessile Cottoniero Abbigliamento S.p.A., vendita delle quote azionarie alla Fondazione Industrie Cotone e Lino con contratto sottoscritto in data 19.12.2018 (€ 370.000,00);
- SEA S.p.A., cessione della quota azionaria in favore di 2i Aeroporti S.p.a. La sottoscrizione del contratto di cessione è avvenuta in data 15 febbraio 2018 (€ 6.945.600,00);
- Sant'Anna S.r.l., cessione della quota al Comune di Sesto Calende con contratto sottoscritto in data 27.11.2020 per un valore di € 78.250,00;
- Società per la Tutela Ambientale del Bacino del fiume Olona S.p.a. - Società per la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.a. - Società per la Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a. - Società per la Tutela Ambientale bonifica e Risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada e Margorabbia S.p.a. - Bozzente S.r.l. - Verbano S.p.a., fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. avvenuta con atto notarile del 18.12.2020;
- Banca Popolare Etica s.c.p.a., a seguito di azione di recesso ex art. art. 24, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, la procedura di dismissione si è conclusa in data 22.12.2020 con la liquidazione del valore delle quote pari a € 11.500,00;
- Agenzia del Turismo, la procedura fallimentare si è conclusa in data 10.02.2021 con decreto del Tribunale di Varese II Sezione Civile e Fallimentare.
- Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l. cancellata da registro delle Imprese con Determinazione n. 314 del 28 settembre 2022.

L'ultima delibera assunta dal Consiglio Provinciale è la n. 65 del 18/12/2024 - ricognizione periodica delle società partecipate al 31/12/2023, con la quale si è proceduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute e si sono definite operazioni di razionalizzazione:

- Cooperativa Agricola Latte Varese s.c.r.l. quote: 3,03%. A seguito del decreto n. 1 del 10.01.2022 del MEF la società è in liquidazione coatta amministrativa. Alla data del presente provvedimento la procedura è ancora in corso;
- Società ALFA S.r.l.: quote 32,38215%. È previsto il mantenimento in quanto la finalità della stessa è la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Varese, inteso come servizio di interesse generale;
- Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l.: quote 100%. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 18.12.2023 la Provincia di Varese ha dato avvio a uno studio finalizzato alla scelta del mantenimento o meno della Società Patrimoniale S.r.l. e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 29.05.2024 è stata deliberata la messa in liquidazione della Società. In data 18.06.2024 si è tenuta l'Assemblea straordinaria per lo scioglimento e messa in liquidazione volontaria della Società e contestuale nomina del liquidatore. La procedura è in corso;
- Società Prealpi Servizi S.r.l., partecipata indirettamente dalla Provincia di Varese tramite Alfa S.r.l. È prevista la razionalizzazione della stessa a seguito della delibera dell'assemblea dei soci del 4/8/2022 con la quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione per l'intervenuta cessione dell'azienda al gestore unico del servizio idrico. Alla data attuale la procedura è ancora in corso.

Con la citata deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 29/05/2024 "Scenari prospettici della Società Patrimoniale della Provincia di Varese – Bilancio d'esercizio al 31/12/2023 – Indirizzi", ha disposto la messa in liquidazione volontaria della società.

La tabella sottostante elenca le partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2024:

